

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 1.

Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

Pag. 2

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 2.

Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9-bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, e successive modificazioni.

Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3.

Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 4.

Nuova disciplina del difensore civico

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 5.

Modificazione alla legge regionale n. 33/77 «Norme per il rilascio di fidejussioni da parte della Regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario».

Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1994, n. 2.

Provvedimenti a favore dell'agriturismo

Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1994, n. 3.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1992 - Art. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44

Pag. 28

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 24.

Regolamento di esecuzione all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, criteri per la delimitazione di zone economicamente depresse

Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 sulla modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi

Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1993, n. 27.

Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, concernente la pesca, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6.

Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1993, n. 28.

Istituzione del comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali costituite con legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7

Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1993, n. 30.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di previdenza integrativa

Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 1.

Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4 del 13 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione dal 4° comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore ai 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.

Art. 2.

Competenze regionali

1. Le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta, di cui all'art. 1, sono esercitate dalla giunta regionale.

2. Per tutti gli sbarramenti ed opere di ritenuta la cui altezza non supera i due metri o il cui volume di invaso non supera i 5.000 metri cubi, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dai dirigenti responsabili degli uffici del genio civile.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione e progetto di massima

1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di ritenuta di cui all'art. 1, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di ritenuta già esistenti che mantenga o faccia rientrare le opere stesse nella competenza regionale, la relativa domanda di autorizzazione deve essere rivolta alla regione Toscana e presentata all'ufficio del genio civile territorialmente competente.

2. La suddetta domanda deve essere corredata da un progetto di massima, redatto secondo le norme del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, nonché nei casi previsti dall'art. 10, comma 11, da uno studio di impatto ambientale ai fini della pronuncia di compatibilità, ambientale ai sensi dello stesso articolo, commi da 12 a 18.

3. L'ufficio del genio civile, effettuata l'istruttoria del progetto di massima, esprime in merito il proprio parere di ammissibilità tecnica delle opere proposte.

4. Copia del progetto di massima, unitamente al parere di cui al comma 3, è trasmesso alla giunta regionale tramite il dipartimento ambiente per le decisioni di competenza.

5. L'approvazione del progetto di massima è immediatamente comunicata, a cura dell'ufficio del genio civile, al soggetto richiedente che potrà procedere alla stesura e presentazione del progetto esecutivo secondo le norme del regolamento di cui all'art. 12.

Art. 4.

Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione alla costruzione

1. L'ufficio del genio civile, effettuata l'istruttoria del progetto esecutivo, trasmette copia di detto progetto alla giunta regionale, tramite il dipartimento ambiente, per l'approvazione dello stesso e per l'autorizzazione alla costruzione, unitamente ad una relazione conclusiva e a due schemi distinti di fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme che dovranno essere rispettate durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione ed all'esercizio dello stesso attinenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza.

2. Qualora lo sbarramento per il quale viene chiesta l'autorizzazione comporti l'utilizzo di acque pubbliche, l'approvazione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 in merito ai casi di accertata urgenza.

3. Il rilascio della concessione ad edificare le opere di cui all'art. 1 da parte del Comune competente, è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi della presente legge.

4. La presentazione all'ufficio del genio civile del progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 vale anche ai fini degli adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dalla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88.

Art. 5.

Esecuzione lavori

1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare il direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all'articolo precedente.

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma precedente deve dare tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori all'ufficio del genio civile competente, indicando contestualmente il nominativo del loro direttore prescelto.

3. Durante l'esecuzione dell'opera il competente ufficio del genio civile potrà effettuare visite di controllo circa la sua corretta attuazione.

Art. 6.

Collaudo

1. Ad avvenuta esecuzione dei lavori e formazione del primo invaso sperimentale, il titolare dell'autorizzazione ne darà immediata notizia all'ufficio del genio civile competente, inviando al medesimo una relazione del direttore dei lavori sulle opere attuate, ai fini del loro collaudo effettuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

2. La competenza a nominare il collaudatore per le opere di cui al primo comma dell'art. 2 spetta alla giunta regionale.

3. Collaudatori possono essere nominati soltanto ingegneri liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere.

4. Le spese di collaudo e i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.

5. Le tipologie degli invasi per i quali non è necessario il collaudo saranno definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

Art. 7.

Esercizio e vigilanza

1. L'esercizio dell'impianto è vincolato all'avvenuto collaudo a norma dell'art. 6. Gli atti del collaudo devono essere inviati all'ufficio del genio civile entro quindici giorni dal loro rilascio.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione al competente ufficio del genio civile dell'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto a provvedere, in maniera continuativa e per tutta la durata dell'impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Lo stesso soggetto è tenuto inoltre a presentare all'ufficio del genio civile competente, alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, rapporti scritti redatti da un ingegnere libero professionista iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, che certifichino la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo.

4. Al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4, comma 1, potranno essere apportate modifiche da parte dell'amministrazione regionale in qualunque momento ove se ne presentino la necessità. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.

Art. 8.

Poteri di controllo regionali

1. L'ufficio del genio civile competente per territorio è tenuto ad effettuare periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti che in relazione alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio sono individuati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

2. Qualora l'ufficio del genio civile, nel corso del controllo ad un impianto, rilevi difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possano costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, propone alla giunta regionale i provvedimenti indispensabili che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto dovrà adottare.

3. Qualora l'ufficio del genio civile accerti, a seguito di visita di controllo, l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possano far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ha la facoltà di imporre direttamente al soggetto di cui al comma 2, entro brevissimo termine all'uopo fissato, i provvedimenti di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alla giunta regionale.

4. I dirigenti responsabili degli uffici del genio civile sono tenuti ad assicurare alla giunta regionale ed alla autorità di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolta nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Art. 9.

Demolizioni

1. Nel caso di attuazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 11, comma 2, la giunta regionale, ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine all'uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente, la giunta regionale dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l'impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

2. In ogni caso, per urgenti motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza o per altre urgenti ragioni di pubblico interesse, il dirigente responsabile del competente ufficio del genio civile può imporre al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce un impianto assoggettato alla presente legge, l'adozione immediata delle misure cautelari ritenute necessarie, ivi compresa la demolizione delle opere e, in caso di inosservanza, può provvedere d'ufficio a spese dei medesimi, dando immediata comunicazione alla giunta regionale.

Art. 10.

Norme transitorie

1. È fatto obbligo al soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere indicate all'art. 1, in atto alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione, di inoltrare all'ufficio del genio civile competente per territorio, entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, la denuncia di esistenza delle opere sopra richiamate.

2. Qualora dette opere siano state regolarmente autorizzate, gli interessati invieranno in allegato alla denuncia di cui al comma precedente una dichiarazione giurata, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti: a) la conformità delle opere in parola al progetto originario in base al quale fu autorizzata la loro esecuzione; b) il rispetto delle prescrizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata da un ingegnere libero professionista iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni. Su richiesta del competente ufficio del genio civile, l'interessato dovrà comunque presentare copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l'esercizio.

4. Resta facoltà dell'ufficio del genio civile accertare con visite in sito la regolarità della dichiarazione di cui al comma 2.

5. Per gli impianti di cui al comma 2 che, pur risultando conformi al progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui all'art. 12, la giunta regionale, su proposta dell'ufficio del genio civile territorialmente competente, deciderà caso per caso, in relazione al loro grado di pericolosità, quali saranno gli impianti che dovranno essere adeguati, indicando altresì modalità e tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere.

6. Per gli impianti in atto regolarmente autorizzati, per i quali non sia possibile produrre la documentazione di cui al comma 2, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare agli uffici del genio civile competente idonea documentazione, come individuata dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12, da cui risulti la situazione di fatto degli impianti stessi per il loro eventuale adeguamento alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui sopra e per la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio.

7. Qualora le opere di cui al primo comma siano state realizzate in difetto di regolare autorizzazione, gli interessati sono tenuti ad inoltrare all'ufficio del genio civile competente per territorio, entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, domanda diretta ad ottenere, ove possibile, l'autorizzazione in via di sanatoria dell'opera. Tale domanda deve essere corredata dagli elaborati previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

8. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l'esercizio dell'opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma la loro responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbiano allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere libero professionista iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

9. In ogni caso, quando per gli impianti in atto non si sia provveduto alla regolarizzazione, secondo le modalità previste nel presente articolo, la giunta ne può decidere la demolizione assegnando un termine perentorio trascorso il quale inutilmente, ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico degli interessati.

10. Per le opere di cui al presente articolo dovranno essere comunque osservate tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda le eventuali concessioni ed autorizzazioni prescritte anche in sanatoria.

11. Nelle more di approvazione della disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, il progetto di massima, allegato alla domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti che determinano un invaso superiore ai 70.000 metri cubi o che superano i sette metri di altezza, deve essere integrato da uno studio di impatto ambientale sviluppato secondo le norme tecniche indicate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

12. Il richiedente l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 11, contestualmente alla presentazione della domanda relativa, è tenuto a far pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, un annuncio contenente: l'indicazione delle principali caratteristiche tecniche e fisiche dell'opera; della sua localizzazione e del soggetto realizzatore; nonché dell'ufficio del genio civile presso il quale è depositato lo studio di impatto ambientale relativo alla stessa opera.

13. Tutti i cittadini hanno diritto di consultare gli atti depositati e di presentare alla Regione, tramite gli uffici del genio civile, istanze, osservazioni o pareri nel merito dei progetti di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 12.

14. Lo studio di impatto ambientale e le osservazioni pervenute sono trasmesse alla giunta regionale a cura dell'ufficio del genio civile, unitamente al progetto di massima ed al relativo parere di ammissibilità tecnica di cui all'art. 3, comma 3.

15. La giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma 14, verifica lo studio di impatto ambientale secondo le procedure di accertamento istruttorio già attivate per l'espressione del parere della Regione al Ministro dell'ambiente previsto all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e si pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera, con atto motivato che contiene espresse valutazioni delle memorie scritte presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento.

16. In caso di particolari complessità istruttorie, la giunta regionale può deliberare una adeguata proroga del termine previsto al comma 15. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, la giunta regionale provvede a richiedere, in una unica soluzione le integrazioni necessarie assegnando un termine al richiedente per la presentazione delle stesse. Tale richiesta, qualora inavasa, ha effetto di pronuncia negativa ai sensi del comma 17.

17. Nel caso in cui la giunta regionale si pronunci negativamente sulla compatibilità ambientale dell'opera, la relativa decisione è immediatamente comunicata al soggetto proponente tramite l'ufficio del genio civile interessato ed il progetto di massima si intende respinto.

18. Nel caso di pronuncia favorevole, la procedura di approvazione del progetto di massima riprende il suo corso ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5.

Art. 11.

Sanzioni

1. Coloro i quali omettono di inoltrare la denuncia di cui all'art. 10, comma 1, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

2. Coloro i quali, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'art. 12, realizzano opere di cui all'art. 1 senza la prescritta autorizzazione, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100 a L. 600 per metro cubo di volume invasibile dall'opera di ritenuta. Il minimo edittale non potrà comunque essere inferiore a L. 5.000.000.

3. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

4. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1, senza il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

5. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.

6. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo sono applicate dalla Regione, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale incamera i relativi introiti.

7. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.

8. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

Art. 12.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il regolamento di attuazione contenente norme tecniche e procedurali relative alle opere di cui all'art. 1, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- a) forme e contenuti per la presentazione delle domande di autorizzazione;
- b) forme e contenuti per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi;
- c) criteri ed indirizzi per l'istruttoria;
- d) forme e contenuti per i fogli di condizioni;
- e) criteri per l'effettuazione dei collaudi;
- f) forme e contenuti per i rapporti tecnici sullo stato di manutenzione e di efficienza delle opere;
- g) criteri per l'individuazione degli invasi da sottoporre a controlli periodici;
- h) poteri di prescrizione di interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;
- i) forme e contenuti per la presentazione delle domande di approvazione in sanatoria;
- l) norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 novembre 1993 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 dicembre 1993:

94R0162

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 2.**Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9-bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, e successive modificazioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4 del 13 gennaio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.

2. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9-bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 novembre 1993 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 30 dicembre 1993.

94R0163

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3.**Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4-bis del 13 gennaio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86, realizzano altresì l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

3. L'esercizio dell'attività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica.

4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto, le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.

5. I piani faunistici di cui al successivo art. 8 devono essere compatibili con le altre iniziative inerenti la tutela ambientale e la gestione del territorio, in particolare, con gli strumenti urbanistici, con i piani relativi, all'agricoltura, con il P.R.S. e con la legge regionale del 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 2.*Principi generali*

1. La regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento e quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione, di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.).

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare ed incrementare tutte le popolazioni di mammiferi e di uccelli presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale.

3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presente legge, si avvale del supporto scientifico delle Università toscane, nonché di Istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi rapporti attraverso specifiche convenzioni.

TITOLO II**RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE****Art. 3.***Attribuzioni delle competenze*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, e dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1992 n. 26, determina, con la presente legge, l'organizzazione delle funzioni amministrative della materia «caccia» di cui all'art. 117 della Costituzione.

A tal fine provvede:

a) alla individuazione delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario;

b) alla individuazione degli interessi provinciali e/o comunali;

c) alla attribuzione delle funzioni amministrative alle province.

Art. 4.*Funzioni regionali*

1. Nella materia di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono individuate le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario sul territorio regionale:

- funzione di indirizzo;
- funzione di coordinamento;
- funzione di controllo;
- programmazione regionale.

2. La funzione di indirizzo è attuata dalla Regione mediante l'adozione degli indirizzi regionali di programmazione di cui al successivo art. 7 in cui sono contenuti i riferimenti generali della programmazione faunistico-venatoria.

3. La funzione di coordinamento è svolta mediante la realizzazione del piano regionale di cui al successivo art. 9 quale momento di effettiva cooperazione tra la Regione e le province.

4. La funzione di controllo è realizzata mediante la verifica della rispondenza del piano provinciale agli indirizzi regionali. Nel caso di mancata presentazione del piano provinciale la giunta regionale provvede, decorso un termine di trenta giorni, a predisporre il piano stesso e a trasmetterlo al consiglio regionale.

5. La programmazione regionale, realizzata, attraverso il piano di cui al successivo art. 9, il coordinamento dei piani provinciali determinando l'effettivo atto di riferimento generale e particolare sia per le province sia per la stessa Regione.

Art. 5.

Funzioni provinciali

1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 3 secondo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, e sono attribuite alle province, le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al precedente articolo, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le province, ai sensi dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142 possono delegare alle comunità montane singole funzioni amministrative.

3. Le province, sentiti i comuni, attraverso la realizzazione del piano provinciale, evidenziano le particolari caratterizzazioni di ordine qualitativo e quantitativo che gli istituti con indirizzo faunistico o faunistico-venatorio, ovvero con altra destinazione del territorio, devono avere. Tali caratterizzazioni, se conformi agli indirizzi regionali, risultano vincolanti anche per la stessa Regione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Finalità programmatiche

1. La regione e le province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 7.

Indirizzi regionali

1. Il consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le province, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto dei criteri orientativi della programmazione di cui all'art. 10, decimo e undicesimo comma, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, adotta gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria in conformità con l'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

2. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali in modo da garantirne l'omogeneità.

Gli indirizzi regionali concernono inoltre:

a) l'istituzione delle oasi di protezione nonché l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base delle indicazioni dell'I.N.F.S. con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

b) l'istituzione di zone di ripopolazione e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

c) l'istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per l'individuazione delle aree di cui al successivo art. 24 per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare degli stessi anche su fauna selvatica naturale nonché i criteri relativi alla loro gestione;

f) i criteri per l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli spostamenti fissi;

g) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'art. 10, settimo comma, della legge n. 157/1992 e all'art. 8, secondo comma della presente legge, nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia;

h) i criteri per l'identificazione delle aree nelle quali la presenza del cinghiale è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole.

3. Le zone di cui al precedente comma lett. a), b), c) fanno parte del territorio destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, terzo e quarto comma, della legge n. 157/1992.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota, individuata dalla provincia stessa, non inferiore al 20% e non superiore al 30%. In detti percentuali sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre leggi di disposizione, sia vietata l'attività venatoria.

5. Gli indirizzi di cui ai precedenti commi, predisposti dalla giunta regionale sono approvati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. Le province, in attuazione degli indirizzi di cui al precedente articolo 7, nel rispetto degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni e le comunità montane, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, predispongono i propri piani faunistico-venatori.

2. I piani provinciali sono articolati per comprensori omogenei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio.

3. A tal fine le province, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 7, procedono:

a) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di ripopolamento e cattura, di cui all'art. 16;

b) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 18, delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 20, comprese le possibili trasformazioni di queste in aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 63, nonché delle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'art. 21;

c) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi dell'art. 17;

d) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di protezione previsti dalla legge n. 157/1992, con riguardo, oltre che alle oasi di protezione di cui all'art. 15, anche alle zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna, di cui all'art. 14;

e) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della normativa vigente in materia;

f) all'individuazione delle aree e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani di cui all'art. 24.

4. I piani faunistico-venatori provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, nonché l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

5. Le province predispongono annualmente piani di immissione di fauna selvatici ai fini del ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale.

6. I piani faunistico-venatori contengono altresì:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi e nelle zone di protezione nonché nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, ai sensi del successivo art. 46.

7. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art. 18, secondo comma della legge n. 157/1992 e dell'art. 30 della presente legge.

8. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'art. 7, le province trasmettono alla giunta regionale i Piani di cui al presente articolo.

Art. 9.

Piano faunistico-venatorio regionale

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, decimo comma della legge n. 157/1992, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 7.

2. A tal fine, la giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori delle province ai criteri dettati negli indirizzi di cui all'art. 7, invita la provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo:

a) assicura la destinazione di una quota del territorio agro-silvo-pastorale provinciale non inferiore al 20% e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica;

b) garantisce che la percentuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destina ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agriturismo-venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente il 15%;

c) ripartisce, sentite le province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). Il piano faunistico-venatorio regionale può definire, per A.T.C. appartenenti a comprensori omogenei contigui di province diverse, forme di gestione unitaria;

d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli od associati.

e) individua le destinazioni delle aree sulle quali non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'art. 15, settimo comma della presente legge.

5. Qualora si presenti la necessità di procedere all'individuazione di ambiti interessanti due o più province contigue anche appartenenti a regioni confinanti, ai sensi del secondo comma, art. 14 della legge n. 157/1992, il consiglio regionale provvede con apposita deliberazione, previa intesa con gli enti interessati.

6. In sede di prima attuazione della legge n. 157/1992, il piano faunistico-venatorio regionale è approvato entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, e, in ogni caso, entro il termine stabilito dal Decreto ministeriale del 12 agosto 1992.

7. Qualora, entro il termine fissato dall'art. 8, ottavo comma, della presente legge, le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la giunta regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale. Prima della scadenza del terzo anno, le province possono presentare alla regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico-venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale.

9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del piano di cui al presente articolo la Regione provvede alla predisposizione del nuovo piano o ad apportare eventuali modifiche a quello in corso, con le stesse modalità prescritte per l'approvazione.

Art. 10.

Strumenti di programmazione

1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende:

a) gli interventi per l'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9;

b) gli interventi diretti alla valorizzazione, tutela e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente, di cui all'art. 48;

c) gli interventi di gestione propri del piano provinciale, compresi quelli per i miglioramenti ambientali di cui all'art. 46.

2. La giunta regionale approva i programmi annuali presentati dalle province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 50. La giunta regionale rinvia alle province i programmi annuali quando, prevedano scelte in contrasto con gli indirizzi definiti dal piano faunistico-venatorio regionale, concedendo trenta giorni di tempo per il loro adeguamento.

3. Le province presentano, unitamente al programma annuale di cui al primo comma, una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

4. Le province accedono ai finanziamenti previsti dall'art. 50 solo previa presentazione dei programmi annuali di cui al primo comma.

5. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del piano faunistico-venatorio regionale, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione, da svolgersi nei termini e con le modalità previste dall'art. 16 della legge regionale n. 26/1992.

6. Per una valutazione complessiva sull'attuazione della presente legge, la giunta regionale, dandone comunicazione al consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali ed agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie.

TITOLO IV

DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 11.

Ambiti territoriali di caccia

1. Negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), di cui all'art. 9, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata, in attuazione del principio di cui all'art. 14, primo comma della legge n. 157/1992.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi Comitati i cui compiti rivestono una valenza pubblica per la rilevanza dei fini perseguiti nell'ambito della programmazione delle attività faunistico-venatorie previste dalla legge 157/1992 e definite dal piano faunistico venatorio regionale.

Art. 12.

Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia

1. Il comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.

2. I componenti del comitato di gestione di cui al comma precedente sono nominati con deliberazione provinciale.

3. Le modalità di prima costituzione del comitato di gestione, la durata in carica dei suoi componenti nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento regionale. I comitati di gestione degli A.T.C. di cui all'art. 9, quinto comma della presente legge, sono nominati con deliberazione del consiglio regionale, previa intesa con gli enti interessati.

4. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ambito territoriale di caccia che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito dall'art. 14, terzo comma della legge n. 157/1992. Il regolamento determina inoltre i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti.

5. Il regolamento regionale detta, altresì, le norme per la regolamentazione degli accessi, sulla base del disposto di cui all'art. 14, quinto comma della legge n. 157/1992.

Art. 13.

Compiti dei comitati di gestione degli A.T.C.

1. Nel rispetto del regolamento regionale e su domanda dei cacciatori, i comitati di gestione degli A.T.C. deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza.

2. È facoltà dei comitati di gestione ammettere, nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale, con delibera motivata che dia atto dell'avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'art. 14, ottavo comma della legge n. 157/1992.

3. L'ammissione dei cacciatori ai sensi del comma precedente è deliberato dal comitato di gestione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) residenza nella provincia in cui ricade l'A.T.C.;
- b) provenienza da comprensori con indice di densità venatoria superiore a quello medio regionale;
- c) data di presentazione della domanda.

4. I comitati di gestione degli A.T.C. promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica relativamente al territorio di loro competenza. A tal fine essi predispongono programmi di intervento adeguati, nonché di indagini ed azioni inerenti: - le presenze faunistiche e i prelievi venatori;

i censimenti faunistici;

la tutela della fauna selvatica;

l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;

la difesa delle colture;

la promozione di eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

5. Ai fini dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo, i comitati possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio.

Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui al precedente art. 9, quarto comma, lett. a).

6. I comitati provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza, in relazione al perseguimento degli scopi di cui all'art. 14, undicesimo comma, lett. a), b), c) della legge n. 157/1992.

7. I comitati provvedono, inoltre, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8. I comitati, per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano, inoltre, forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla provincia. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento di un contributo annuo determinato dai comitati nella misura massima di lire 100.000, da effettuarsi su conto corrente intestato al comitato stesso.

9. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun comitato di gestione predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti finalizzati ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. d).

10. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 14.

Zone di protezione

1. La provincia, in attuazione degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S.

2. La provincia, nelle zone di protezione di cui al comma precedente, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3. La giunta regionale, qualora la provincia non adempia a quanto disposto dal primo comma, previa assegnazione di un termine di trenta giorni per l'adempimento, provvede direttamente.

4. La provincia trasmette periodicamente, ed almeno ogni sei mesi, alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi nascenti dal presente articolo, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi discendenti, per la Regione, dall'art. 1, sesto e settimo comma, della legge n. 157/1992.

5. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge, recanti la scritta «Zone di protezione - Divieto di caccia».

Art. 15.

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradimento naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie.

3. Le province gestiscono le oasi di protezione.

Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Le priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con la comunità montana e/o i comuni interessati.

4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocumento alla fauna selvatica.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 26 della presente legge, che recano la scritta «Oasi di protezione - divieto di caccia». La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.

6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai precedenti primo e secondo comma, con apposita deliberazione che deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

7. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non può essere istituita. Nelle relative aree la provincia provvede in attuazione delle indicazioni di cui all'art. 9, quarto comma, lett. e).

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere alla costituzione coattiva di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le comunità montane interessati.

Art. 16.

Zona di ripopolamento e cattura

1. Le province istituiscono, in attuazione del piano faunistico-venatorio, zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiazione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite con le modalità di cui al sesto, settimo e ottavo comma, del precedente art. 15, sui terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

3. La provincia costituisce per ogni zona di ripopolamento e cattura una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'A.T.C. in cui essa ricade.

4. La provincia, per al gestione delle zone di ripopolamento e cattura, utilizza in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi. In assenza di tali forme la gestione viene svolta dalle commissioni di cui al comma precedente.

5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge recanti la scritta «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia».

6. Nel caso di gestione diretta della struttura la commissione trasmette annualmente alla provincia il bilancio consuntivo, corredato da una relazione tecnico-economica relativa alla gestione ed al numero dei capi catturati.

7. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli eventuali atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 17.

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. Le province, in attuazione del piano faunistico-venatorio istituiscono centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone.

2. I centri pubblici sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.

3. I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi, che la effettuano nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 della presente legge, recanti la scritta «Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia».

5. Le province comunicano tempestivamente alla giunta regionale l'avvenuta istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale indicandone le caratteristiche e le capacità produttive.

Art. 18.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2. La provincia rilascia le autorizzazioni relative alla istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri prefissati negli indirizzi regionali di cui all'art. 7 della presente legge.

3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1% della superficie agro-silvo-pastorale della provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.

4. Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26, recanti la scritta «Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia».

5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all'interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.

6. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

8. L'istituzione dei centri privati è soggetta a tassa di rilascio e a tassa annuale ai sensi del successivo art. 49.

Art. 19.

Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica

1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui all'articolo 18 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

2. In particolare la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

a) non rispetti il diritto di prelazione della provincia;

b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

3. La provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Art. 20.

Aziende faunistico-venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio Piano faunistico-venatorio, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 7, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie.

2. L'istituzione delle aziende di cui al primo comma è finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiazione nel territorio circostante.

3. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento prevalente alla grossa fauna europea (capriolo, cervo, daino, muflone), alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale (corni, lepre, pernice rossa, starna e fagiano).

4. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie è soggetta per il primo anno a tassa di rilascio e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo art. 49.

5. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati».

6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli art. 18, 20 e 21 della presente legge può raggiungere il 15% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

7. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di 400 ettari accorpata. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, possono ridurre, fino ad un massimo del 5%, la superficie minima di cui sopra.

8. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio, secondo piani di assetamento e di abbattimento preventivamente concordati ed approvati dalla provincia, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale predisposti con le modalità ed ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, che la provincia approva al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico ai sensi del secondo comma del presente articolo.

11. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51 della presente legge.

Art. 21.

Aziende agriturismo-venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito l'I.N.F.S. la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio piano faunistico-venatorio, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie, ai fini di impresa agricola.

2. Le aziende agriturismo-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

3. Le aziende agriturismo-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico-venatori già costituiti.

4. La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria è di 200 ettari. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende agriturismo-venatorie, possono ridurre fino ad un massimo del 5% la superficie minima di cui sopra.

5. L'istituzione di aziende agriturismo-venatorie è soggetta, per il primo anno a tassa di rilascio, e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo art. 49.

6. Le aziende agriturismo-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «Azienda agriturismo-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati».

7. Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

8. Ai sensi dell'art. 16, secondo comma della legge n. 157/1992 le aziende agriturismo-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di provvedimenti comunitari.

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51 della presente legge.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, che la provincia approva.

11. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive.

12. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l'esercizio dell'agriturismo. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e dagli indirizzi regionali di cui all'art. 7 si applica la L.R. 3 giugno 1987 n. 36 e successive modificazioni.

Art. 22.

Revoca di azienda faunistico-venatoria e di azienda agriturismo-venatoria

1. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agriturismo-venatoria è revocata dalla provincia quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la provincia, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

2. Trascorsi trenta giorni dal provvedimento di revoca, la provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria o dall'azienda agriturismo-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

Art. 23.

Aree contigue a parchi naturali e regionali

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste, l'area contigua all'area naturale protetta.

2. Le province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del primo comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del Parco.

Art. 24.

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, può affidare, su richiesta, la gestione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico-venatorio ai sensi del precedente art. 9, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatori e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agriuristico-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

2. La provincia approva il regolamento di gestione delle aree, tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7.

3. Le aree di cui al presente articolo devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria.

4. L'emanazione del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è condizionata al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.

5. L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.

6. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agriuristico-venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.

7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, a questo fine può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale.

8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta "Area addestramento cani" devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge.

9. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 25.

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata

1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni in cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.

2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla provincia nel cui territorio ricadono.

3. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall'art. 26 della presente legge.

4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

5. Nell'eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla provincia affinché sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.

6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 9, quarto comma, lettera a).

7. Il conduttore o il proprietario che a norma dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 157/1992, intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare al Presidente della provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

8. Il Presidente della provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7, secondo comma, lettera g).

9. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, lettera a). La provincia può aggregare tali fondi ad uno degli Istituti faunistici di protezione previsti dal Piano faunistico-venatorio.

10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l'apposizione, o da parte dell'organo gestore dell'Istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. ..." conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

Art. 26.

Tabelle di segnalazione

1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di cm 20 per cm 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco, e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati, su pali intagliati di bianco.

2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

TITOLO V

EESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 27.

Specie oggetto di tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto selvatico, Lince, Foca monaca, Cervo sardo, Camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di Cetacei;

b) Uccelli: Marangone minore, Marangone dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabus, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattai, Fenicottero, Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fiston turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Fievre tortolino, Gru, Avocetta, Cavaliere d'Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampe nere, Sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle Talpe, ai Ratti, ai Topi propriamente detti, alle Arvicole.

Art. 28.

Esercizio della caccia

1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall'art. 12, primo comma della legge n. 157/1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 31. È considerato altresì esercizi di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del presente articolo ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporterà come scelta quella prevista al terzo comma lett. c) del presente articolo.

5. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.

7. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.

8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla giunta regionale e rilasciato tramite il comune nel quale il cacciatore è residente previa consegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

9. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al terzo comma del presente articolo e dell'A.T.C. a cui il cacciatore è iscritto. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.

10. I comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli.

11. A partire dalla stagione venatoria 1995-96 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

Art. 29.

Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di 6 anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla provincia.

2. La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la provincia e rimane in carica per 4 anni e comunque fino al rinnovo del consiglio provinciale che l'ha nominata.

3. La commissione è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie di esame di cui al successivo settimo comma di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e uno laureato in scienze agrarie o forestali.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia di livello non inferiore al quinto.

5. La provincia nomina, per ciascuno degli esperti della commissione, un membro supplente con uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza di quest'ultimo.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della provincia.

7. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione dell'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

e) norme di pronto soccorso.

8. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie di cui al comma precedente.

9. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

10. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

12. Il consiglio regionale stabilisce con specifico regolamento le modalità per lo svolgimento dell'esame.

Art. 30.

Calendario venatorio

1. La giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., propone al consiglio regionale l'approvazione del Calendario venatorio.

2. L'esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.

4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il consiglio regionale approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.

6. Il consiglio regionale in sede di approvazione del calendario venatorio, sentiti l'I.N.F.S. e i soggetti di cui al precedente art. 2, terzo comma, può anticipare, nel rispetto dei tempi fissati dalla legge n. 157/1992, la caccia ad un numero limitato di specie, su specifica richiesta delle province corredata di adeguati piani di assestamento e/o di prelievo.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l'esercizio della caccia.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1º ottobre e il 30 novembre, l'utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.

9. Le province determinano le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre, con esclusione dei giorni di caccia in eventuale periodo di caccia aperta, pubblicando i relativi elenchi.

10. L'orario giornaliero per l'addestramento e l'allenamento dei cani è indicato nel calendario venatorio.

11. Il consiglio regionale stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo agli altri ungulati.

12. Il consiglio regionale per l'attuazione di piani di assestamento delle popolazioni di ungulati, può autorizzare, su parere dell'I.N.F.S., le province ad attuare piani di prelievo in tempi diversi da quelli fissati dall'art. 18 della legge n. 157/1992.

Art. 31.

Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

3. È consentito inoltre usare l'arco ed il falco.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5. Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 32.

Divieti

1. È vietato:

a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;

c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

d) praticare qualsiasi forma di uccellazione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente provincia;

e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;

f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

h) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico;

i) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati;

l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;

m) fare impiego di civette vive;

n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

o) fare impiego di balestre;

p) vendere a privati o detenere parte di questi reti atte all'esercizio dell'uccellazione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'I.N.F.S. e autorizzati ai sensi dell'art. 34 e 36 della presente legge;

q) produrre, vendere e detenere trappole e taglione atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi ammessi in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui al primo comma dell'art. 51 e dei proprietari e conduttori degli allevamenti;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli salvo quanto previsto dall'art. 24;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;

u) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle province e per la caccia al cinghiale;

v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma, il beccaccino;

z) fare la posta alla beccaccia;

aa) cacciare per una distanza di metri 1000 dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuati dalla regione;

bb) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la città è consentita solo in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge;

cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;

dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta «Zona militare» o monumento nazionale - divieto di cacci» conformi ai requisiti prescritti dall'art. 26 della presente legge;

ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;

ff) l'immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della provincia;

gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

hh) l'esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all'art. 25 della presente legge;

ii) esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta «Valle da pesca - Divieto di caccia» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge;

ll) l'uso di armi ad aria compressa o gas compressi;

mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l'allevamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all'art. 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione della provincia sentito l'I.N.F.S.

Art. 33.

Divieti speciali di caccia

1. L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 10 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccezzuate quelle poderali o interpoderali.

2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla, nonché in direzione di fontane, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione dei bestiame nel periodo di utilizzazione.

3. Nell'attraversamento delle zone di divieto indicate nel primo comma è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.

4. È vietato il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico-venatorie ai soggetti non autorizzati.

5. Le province, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura delle province. Le province provvedono altresì alla apposizione delle tabelle perimetrali disposte ai sensi dell'art. 26.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve, e comunque a distanza inferiore a m 300 da aree innevate.

7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.

8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendono pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità.

9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla provincia competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta «Divieto di caccia fino al ...» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

Art. 34.

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodala, cesena, tordo, sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatori che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 28, terzo comma, lett. b) della presente legge, può detenere un numero massimo di 10 soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria d'appostamento temporaneo con richiami vivi il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di 10 unità.

3. Le province provvedono entro il 15 settembre 1994 ad apporre appositi anelli numerati inamovibili, forniti dalla regione, a tutti i soggetti appartenenti alle specie di cui al primo comma del presente articolo già di proprietà dei cacciatori. La provenienza di tali soggetti dovrà essere dimostrata da apposita documentazione o dietro presentazione di atto notorio.

4. Le province rilasciano, ad ogni proprietario di richiami vivi di cattura, un documento riportante il numero di anello assegnato a ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve essere aggiornato in relazione ai soggetti detenuti.

5. L'autorizzazione, la costruzione e l'utilizzazione a fini venatori degli appostamenti è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il consiglio regionale disciplina con regolamento da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo.

Tale cattura è svolta in impianti della cui autorizzazione siano titolari esclusivamente le province, autorizzati dalla giunta regionale su parere dell'I.N.F.S., sulla base di programmi di prelievo ed effettua da personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S.

7. Il regolamento deve, tra l'altro, prevedere:

- a) i mezzi, gli impianti, i tempi e i modi di cattura;
- b) i modi di cessione;
- c) i controlli e gli organi ad essi preposti.

Art. 35.

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli Ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'orario effettivo d'inizio e termine della giornata venatoria.

2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un'ora dopo l'orario effettivo di caccia.

Art. 36.

Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico

1. Il presidente della giunta regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.

2. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'I.N.F.S., rilascia l'autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell'innellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto.

3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.

4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'I.N.F.S. o all'Ufficio Caccia della provincia di residenza che provvederà ad informare il predetto istituto.

Art. 37.

Controllo della fauna selvatica

1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Qualora l'istituto verifichi l'inefficienza dei predetti metodi, le province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalla province stesse. Per la realizzazione dei piani le province potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui al successivo art. 51 purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'I.N.F.S. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992 da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La provincia, anche su richiesta dei comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell'I.N.F.S. può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

Art. 38.

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinveniva fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi. Entro le 24 ore successive al ritrovamento. Sulla quale provincia competente per territorio provvedere al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinario e a provvedere alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinveniva uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia od al comune entro le 24 ore successive al ritrovamento che provvederanno a disporre in merito.

3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni culturali, gli enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 39.

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. La provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'I.N.F.S.

2. Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a darne semplicemente comunicazione alla provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.

3. La regione e le province possono istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.

Art. 40.

Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi

1. L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla provincia nel rispetto del regolamento regionale.

Art. 41.

Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

3. La costituzione degli allevamenti ai fini alimentari è autorizzata da parte del comune competente per territorio, che ne dà comunicazione alla provincia. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione al comune e alla provincia.

4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dal comune il movimento dei capi.

5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dal comune che ne darà comunicazione alla provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta «Allevamento di fauna selvatica ai fini alimentari» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

9. I comuni possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza del comune stesso o di quello delle province.

Art. 42.

Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attuazione di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attuazione di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.

3. La regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolge attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.

4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta «Divieto di caccia - colture in atto fino al ...» conformi a quanto indicato dall'art. 26 della presente legge.

Art. 43.

Commercio di fauna selvatica

1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: Germano reale, Pernice rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizzata per fini alimentari, appartenente alla specie: Germano reale, Pernice rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio, Lepre, Coniglio selvatico, Cervo, Daino, Capriolo, Cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti art. 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.

4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

Art. 44.

Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'I.N.F.S. nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.

Art. 45.

Cani e gatti vaganti

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'art. 51 della presente legge.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 46.

Miglioramenti ambientali

1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui al precedente art. 7, potranno essere assegnati contributi in conto capitale. Tali progetti potranno prevedere la creazione di strutture per l'allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la realizzazione e la manutenzione di strutture di miglioramento della fauna selvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; l'utilizzazione programmata secondo piani di assetto delle aree boschive, l'adozione di forme di lotta integrata o di lotta guidata, il ricorso a tecniche culturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, per la manutenzione e la pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, in riferimento anche ai contenuti della direttiva CEE 79/409 e della risoluzione dell'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa n. 882 del 1° luglio 1987.

2. La provincia prevede tali interventi indicandone tempi e modalità, nel programma annuale di gestione degli istituti e strutture indicate nel piano faunistico venatorio provinciale. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio ricompreso nell'ATC, i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati di gestione degli ATC.

3. Alle province compete altresì l'istruttoria e l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 47.

Fondo di tutela delle produzioni agricole

1. È istituito un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita nel successivo art. 50.

2. Il fondo è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale e secondo quanto previsto dal settimo comma del presente articolo.

3. Ogni provincia provvede a ripartire le somme assegnate nella misura dell'80% per la costituzione di un fondo destinato al parziale risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli A.T.C. Il restante 20% è a disposizione della provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi dell'art. 26, primo comma della legge n. 157/1992.

4. Il fondo, stabilito nella misura dell'80%, di cui al terzo comma e destinato agli A.T.C. è ripartito dalla provincia sulla base della superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio omogeneo; tale fondo non è utilizzabile oltre il 70% per i danni causati da cinghiali alle produzioni agricole. Al raggiungimento del risarcimento completo provvede autonomamente il comitato di gestione con i propri fondi.

5. Alla gestione del restante fondo del 20% a disposizione della provincia, destinato ai danni non altrimenti risarcibili, provvede la provincia stessa sentito un comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge n. 157/1992.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, alla provincia competente per territorio che procede, dandone comunicazione agli interessati entro trenta giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province inviano alla giunta regionale una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la giunta potrà tenere conto nelle ripartizioni successive.

8. Sono ammessi a risarcimento i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria.

9. Non sono ammessi a risarcimento i danni causati da specie animali in aree costituite in divieto di caccia, nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni, nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonché quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi del precedente art. 25 che non siano finalizzati alla tutela faunistica.

10. La giunta regionale e le province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono altresì comprendere coperture finanziarie per danni provocati dalla fauna selvatica alla proprietà privata nonché alle persone.

Art. 48.

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge n. 157/1992 la giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 50, primo comma, lett. e). La gestione del fondo è affidata alle province che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli A.T.C. Hanno diritto all'erogazione del contributo di cui sopra, per ciascuno anno finanziario, i proprietari o conduttori dei fondi che applicano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle norme comunitarie vigenti, ovvero che presentano specifici progetti. L'importo del contributo sarà definito tenuto conto dell'estensione dei fondi, delle condizioni agronomiche e delle misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Art. 49.

Tasse per l'esercizio venatorio

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali sono stabilite nella seguente misura:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
--	-------------------	---------------

a) Autorizzazione di appostamento fisso di caccia 108.000

Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopra indicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.

b) Autorizzazione per la costituzione di:

1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso	4.000	4.000
2) centro privato di riproduzione di selvaggina allo stato naturale	539.000	539.000
3) azienda agriturismo-venatoria per ogni ettaro o frazione di esso	8.000	8.000

Nota: Per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agriturismo-venatorie per ogni 100 lire, di tassa è dovuta una soprattassa di L. 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le tasse di autorizzazione previste per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agriturismo-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

c) Abilitazione all'esercizio venatorio:

1) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	73.000	73.000
2) con fucile a due colpi	102.000	102.000
3) con fucile a più di due colpi	129.000	129.000

Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Art. 50.

Mezzi finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

a) nella misura del 10% a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 47;

b) nella misura del 3% a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6% a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 46% a favore delle province per la gestione faunistica del territorio, per attività di vigilanza, per interventi di miglioramento di habitat; per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento; per la copertura di spese per consulenza ed assistenza tecnica;

e) nella misura del 20% per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 48.

Nella predisposizione dei programmi annuali le province destinano almeno il 10% per gli interventi di cui al precedente art. 46.

2. Il restante 15% è a disposizione della giunta regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad enti e ad associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della giunta stessa.

3. La ripartizione di cui alla lett. b) è effettuata in relazione al numero dei cacciatori residenti.

4. La ripartizione di cui alla lett. c) è effettuata per il 70% in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale e per il 30% in relazione al numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. della provincia.

5. La ripartizione di cui alla lett. d) quantifica di norma sulla base della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, è ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei programmi di gestione annuale di cui all'art. 10 della presente legge. Tali progetti suddivisi per comprensori omogenei dovranno riguardare la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C.

6. Sugli interventi di cui al presente articolo la giunta regionale annualmente al consiglio regionale.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 51.

Vigilanza venatoria

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla regione;

b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;

d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;

e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei comuni e delle comunità montane;

f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale nonché appartenenti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente;

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.

2. I soggetti di cui al primo comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lett. g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.

3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lett. f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 37, durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all'art. 31.

4. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientali.

Art. 52.

Guardie venatorie volontarie

1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'abilitazione è rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di cui all'art. 29, settimo comma, della presente legge, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al precedente comma, dei quali uno designato dalla giunta regionale, con funzioni di presidente, due designati dalla provincia, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità, le province possono istituire appositi corsi. Possono istituire altresì corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al precedente terzo comma.

6. I corsi di cui al comma precedente possono essere organizzati altresì dalle associazioni di cui all'art. 51, primo comma, lett. f), previo nulla osta della provincia. La provincia rilascia il nulla osta, valutata la validità formativa del corso in relazione al programma del medesimo, alla durata e ai docenti.

7. I soggetti che, alla durata di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla provincia.

8. Gli agenti volontari abilitati ai sensi del presente articolo svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della provincia che ne ha disposto l'abilitazione.

Art. 53.

Convenzioni

1. Al fine di assicurare sul territorio un adeguato livello di vigilanza le province possono stipulare con le associazioni di cui all'art. 51, primo comma, lett. f) apposite convenzioni che devono prevedere:

a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;

b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;

c) le modalità di verifica da parte della provincia della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;

d) le modalità di rimborso da parte della provincia delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;

e) la durata della convenzione, con la possibilità delle province di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.

2. Le province, nella stipula delle convenzioni di cui al primo comma dovranno garantire a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

Art. 54.

Poteri di vigilanza venatoria

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'art. 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione dell'licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 28, del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157/92, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, primo comma, lettere a), b), d), ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla provincia per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.

4. Della consegna o della liberazione di cui al terzo comma, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

Art. 55.

Poteri di vigilanza venatoria Accertamento e contestazioni

1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56.

Competenza delle province

1. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 58 è la provincia nel cui ambito territoriale è stata commessa l'infrazione amministrativa.

2. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla provincia la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inziali e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma, dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La provincia è altresì competente all'adozione degli atti relativi alla procedura di sequestro amministrativo.

4. La provincia provvede alla immediata comunicazione dell'accertamento delle infrazioni di cui alla lett. a), nonché, ove risultino nuovamente commesse, delle infrazioni di cui alle lettere b), d), f), g) del primo comma del successivo art. 58 al questore del luogo di residenza del trasgressore, ai fini della sospensione e ritiro della licenza di porto di arma ai sensi del successivo art. 59.

Art. 57.

Sanzioni penali

1. Le infrazioni alla presente legge previste dall'art. 30 della legge n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al primo comma nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 51, qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo art. 58, commessa ad un illecito penale trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è trasmessa alla provincia ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art. 61.

4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative, sono trasmessi alle province, ancorché, siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.

Art. 58.

Violazioni amministrative Sanzioni pecuniarie

1. Salvo quanto previsto dall'art. 57, primo comma, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 28;

b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

c) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbate, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/92 in numero non superiore a 5; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione alla violazione consegua la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 26 e la sanzione amministrativa di L. 30.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui all'undicesimo comma dell'art. 30. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole, nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

q) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 59.

Sanzioni principali non pecuniarie

1. Per le violazioni di cui all'art. 58, lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.

2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all'art. 58, primo comma, lettere b), d), f) e g).

3. Le sanzioni di cui al primo e secondo comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.

Art. 60.

Confisca

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la provincia dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell'art. 55. Può inoltre disporre la confisca dei mezzi di caccia che servono o furono destinati a commettere le violazioni.

Art. 61.

Annotazione delle infrazioni

1. Ai fini dell'aumento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui all'art. 58, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro cinque anni dalla precedente infrazione.

2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.

3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell'allegato alla licenza di caccia distribuito dal comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.

4. Alla annotazione provvede il comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della provincia.

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al comune nel termine comunicato, per l'annotazione, il comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'art. 650 c.p.

Art. 62.

Obbligo di ripristino

1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostruire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla provincia.

2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla provincia per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63.

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie disciplinate dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico-venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1983, n. 213, del consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agriturismo-venatorie di cui al precedente art. 21.

2. Su richiesta del concessionario la provincia può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agriturismo-venatorie, nel rispetto delle disposizioni del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 9.

3. Le distanze di cui al sesto comma dell'art. 20 e al terzo comma dell'art. 21 non si applicano nel caso che le aziende faunistico-venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni, fermo restando la stessa tipologia.

Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agriturismo-venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell'azienda agriturismo-venatoria. Le province, valutate le specifiche esigenze, possono derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di metri 100 a carico di ciascuna struttura dove l'attività venatoria è vietata.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al sesto comma dell'art. 34 ogni forma di cattura a tale scopo è vietata.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina gli appostamenti fissi di cui all'art. 34, quinto comma, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17.

6. Le tabelle di segnalazione legittimamente apposte a delimitare gli istituti faunistici e faunistico-venatori alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla presente legge entro cinque anni dalla approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

7. Per le attività la cui disciplina è demandata alla approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla provincia territorialmente competente.

9. I termini di scadenza degli istituti faunistici e faunistico-venatori, indicati nella proposta del piano provinciale, sono prorogati fino alla scadenza del piano regionale, salvo contraria manifestazione di volontà, espressa nel termine di sessanta giorni, dagli interessati nel rispetto delle regole che disciplinano i singoli istituti.

Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale.

Art. 64.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 12 gennaio 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 dicembre 1993 ed è stata visitata dal commissario del Governo l'8 gennaio 1994.

94R0164

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 4.

Nuova disciplina del difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4-bis del 13 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta la nuova disciplina del difensore civico della Toscana, già istituito con la legge regionale 21 gennaio 1971, n. 8, modificata con la legge regionale 17 agosto 1977, n. 49 ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

2. Rimangono salve le norme previste dalla legge regionale 1º giugno 1983 n. 36 per l'intervento del difensore civico a salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.

2. Il difensore civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3.

Ambito dell'intervento

1. Nei casi previsti dall'art. 2, il difensore civico interviene presso:

a) l'amministrazione regionale, ivi compreso il comitato regionale di controllo, gli enti e aziende, anche consorziati, da essa dipendenti;

b) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;

c) unità sanitarie locali e aziende ospedaliere regionali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1983, n. 36;

d) enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali presso i quali non siano stati istituiti o non siano operanti i difensori civici, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

2. L'intervento del difensore civico può riguardare anche le attività e comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie. A tal fine sentito il parere del difensore civico, il consiglio regionale stipula apposite convenzioni con gli enti locali.

3. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento.

4. Il difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti sul territorio regionale.

5. Il difensore civico può altresì intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui al primo comma, lettere a) e b) del presente articolo, al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

Art. 4.

Attivazione dell'intervento

1. Il difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;

b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. La richiesta di cui al comma 1, lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

Art. 5.

Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di prorogare istanza al difensore civico.

Art. 6.

Intervento su richiesta

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, lett. a), il difensore civico:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda;

c) qualora si tratti di atto dovuto, omesso illegittimamente, propone al presidente della giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per l'adozione dell'atto, nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

2. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:

a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari.

3. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

Art. 7.

Intervento d'ufficio

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 4, lett. a), il difensore civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, primo comma sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal difensore civico.

2. Degli interventi d'ufficio il difensore civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della amministrazione interessata.

3. Il difensore civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 6.

4. Il difensore civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 9.

Art. 8.

Segnalazioni, rapporti all'autorità giudiziaria

1. Il difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che, nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione, diversi da quelli di cui all'art. 3 si verificano disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'amministrazione interessata.

2. Il difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.

3. Il difensore civico segnala al procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Art. 9.

Relazione al consiglio regionale e rapporti con il consiglio regionale

1. Il difensore civico invia al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi precedenti è inviata per conoscenza alla giunta regionale.

4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dal Consiglio regionale ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è sottoposta a discussione del Consiglio regionale secondo le norme del Regolamento interno.

6. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa.

7. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.

8. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

10. Il Difensore civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 10.

Informazione sull'attività del Difensore civico

1. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11.

Requisiti, cause ostative

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, sono in possesso di diploma di laurea ed abbiano maturato, per almeno un decennio, comprovante esperienze professionali nelle materie giuridiche e amministrative.

2. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di ineligibilità o di incompatibilità a norma della citata Legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza della carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1992 n. 16 concernente «Norme in materia di elezioni e nomine regioni ed enti locali».

Art. 12.

Nomina

1. Il Consiglio regionale nomina il Difensore Civico con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta.

2. L'iniziativa spetta ai soggetti previsti dagli artt. 23 e 75 dello Statuto ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.

3. Si estendono al Difensore Civico le norme di cui alla legge regionale 21 giugno 1983, n. 49, concernente «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti».

Art. 13.

Durata in carica e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. non può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.

4. Salvi i casi di decadenza le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 14.

Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità spettante ai Consiglieri regionali.

Non concorre alla determinazione dell'indennità del Difensore Civico l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48, e successive modificazioni.

2. Al Difensore Civico spetta, altresì, l'indennità di trasferta stabilita per i Consiglieri regionali.

Art. 15.

Sede, personale, strutture finanziamenti

1. L'ufficio del Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore civico si avvale di funzionari regionali con qualifica non inferiore all'ottavo livello e con funzioni di referente. A questo scopo la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Difensore civico, dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previe adeguate intese, degli Enti locali.

La funzione di referente del Difensore civico nelle sedi decentrate può essere attribuita mediante la convenzione di cui all'art. 3 secondo comma, anche a funzionari appartenenti agli enti locali con qualifica non inferiore all'ottavo livello.

4. Il personale che opera in sede decentrata di cui al precedente comma, raccoglie le richieste di intervento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, primo comma, provvede al loro inoltrato al Difensore Civico, fornisce agli utenti tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.

5. Il personale di cui ai commi precedenti dipende funzionalmente dal Difensore Civico e ad esso risponde per l'attività svolta.

6. Il Difensore Civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

7. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono imputate al capitolo del bilancio della Regione già istituito con legge regionale 21 gennaio 1974, n. 8.

Esse sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16.

Abrogazione

1. Sono abrogate le LL.RR. 21 gennaio 1974, n. 8, e 17 agosto 1977, n. 49 aventi per oggetto rispettivamente: «Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico» e «Modifiche alla legge regionale n. 8 del 21-1-1974 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 gennaio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 dicembre 1993 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 gennaio 1994.

94R0165

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 5.

Modificazione alla legge regionale n. 33/77 «Norme per il rilascio di fidejussione da parte della Regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4-bis del 13 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

La Legge Regionale n. 33/1977 è così modificata:

dopo il 1° comma dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Tuttavia prima od in corso dell'esperimento delle azioni esecutive per la riscossione coattiva promosse dagli Istituti di Credito nei confronti dei mutuatari inadempienti, la Giunta regionale, qualora si individuino condizioni di minore onere può effettuare transazioni con:

a) gli Istituti di credito che hanno presentato richiesta di rimborso al «Fondo»;

b) il debitore principale;

c) i terzi che abbiano richiesto di surrogarsi in tutto od in parte al debitore principale o di subentrare nei mutui oggetto di inadempienza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1949 C.C. per le transazioni di cui al punto a), del precedente comma, la Regione può autorizzare gli Istituti di credito al proseguire le azioni per il recupero del credito assistito dalle garanzie e dai privilegi spettanti alla Regione stessa.

4. La Giunta Regionale provvede, di volta in volta, ad informare il Consiglio regionale sui provvedimenti di transazioni adottati.

5. qualora si ravvisino condizioni di minore onere o comunque venga ritenuto utile per la situazione socio-economica dell'azienda e del territorio, la Giunta Regionale può autorizzare la rimozione del vincolo di indivisibilità pubblicato a favore della Regione, allo scopo di consentire la vendita dei beni acquisiti con i benefici della proprietà contadina.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

12 gennaio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 dicembre 1993 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 gennaio 1994.

94R0166

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1994, n. 2.

Provvedimenti a favore dell'agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 1º febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, con gli indirizzi della politica agricola della Comunità economica europea (CEE), con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di turismo nelle campagne (agriturismo), volte a:

- a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
- e) valorizzare i prodotti tipici;
- f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- g) sviluppare il turismo sociale e giovanile nell'ambito regionale;
- h) favorire i rapporti tra città e campagna.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati; e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Fra tali attività rientrano:

- a) l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
- b) la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative o culturali, nell'ambito dell'azienda.

4. Ai fini di cui alla lettera b) sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3.

Esercizio dell'agriturismo

1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero non impiegato dall'impresa in attività agricola aziendale. Tale disposizione non si applica alle cooperative.

2. La qualifica di «Operatore Agrituristic» e la denominazione «Azienda agrituristic» o «Agriturismo» devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

Art. 4.

Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche

1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. La Regione nell'ambito del programma di cui all'art. II individua i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati, per attività agrituristiche, gli edifici destinati ad abitazione dall'imprenditore agricolo, che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in uno limitrofo.

3. L'utilizzazione agrituristic non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attività agrituristic sono quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

5. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme urbanistiche vigenti.

Art. 5.

Criteri e limiti dell'attività agrituristic

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristic è consentita fino ad un limite massimo di 6 camere e 15 posti letto; tale limite può essere elevato a 15 camere e 40 posti letto quando la stessa attività viene svolta in forma associativa anche con locali dislocati in più aziende.

2. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di estensione non inferiore a un ettaro di superficie per un massimo di 3 piazzole e per non più di 15 persone.

3. Se l'imprenditore agricolo si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di ricettività sono ridotti rispettivamente di 1/3.

4. I locali destinati ad alloggi agrituristic vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.

5. La durata dell'attività agrituristic e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 6 e nella richiesta, prevista dall'art. 7, di autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristic.

Art. 6.

Norme igienico-sanitarie

1. Le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie degli edifici destinati all'attività agrituristic vanno adeguate a quelle previste dai regolamenti edilizi comunali per i locali di abitazione.

2. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edificate dell'azienda agricola.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 7.

Delega alle Province

1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono delegate alle Province.

2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

Art. 8.

Elenco degli operatori agrituristici

1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'elenco degli operatori agrituristici presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10.

3. L'iscrizione è deliberata da una Commissione regionale per l'agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste purché siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

4. La Commissione Regionale per l'agriturismo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio regionale ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato con funzioni di presidente;
- b) gli assessori regionali all'agricoltura, al turismo e all'ambiente, o dai loro delegati;
- c) tre rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche operanti nella regione;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative.

5. Funge da segretario della Commissione per l'agriturismo un dipendente dell'Assessorato all'agricoltura.

6. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione per l'agriturismo di cui al comma 4 corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo e contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere.

7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 730 del 1985.

8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede alla iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

9. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'art. 10 per la revoca.

10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della presente legge rilasciate dall'Assessore regionale all'agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge 730/85, rimangono valide.

11. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, estranei all'Amministrazione regionale, competono, se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali della massima qualifica dirigenziale.

12. Ai lavori della Commissione può assistere il sindaco del comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.

Art. 9.

Disciplina amministrativa

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare, al sindaco del comune ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che s'intendono praticare nell'anno in corso.

2. La domanda va corredata:

- a) della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- b) del certificato di sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano, rilasciato dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.);
- c) del parere favorevole del competente servizio dell'U.S.L. relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;
- d) della copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
- e) del certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6;
- f) dell'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene avanzata dall'affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.

Art. 10.

Autorizzazione comunale

1. Il sindaco provvede sulle domande di cui all'art. 7, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

2. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia rilascia una autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

4. Al provvedimento di autorizzazione si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Art. 11.

Obblighi amministrativi

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno va presentata al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che gli interessati si impegnano a praticare per l'anno successivo. In caso di inadempienza, s'intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica, inoltre, si impegnano a:

- a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
- b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui all'art. 8, nonché le tariffe praticate;
- c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché le tariffe di cui al comma 1;
- d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate;
- e) comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza degli ospiti mediante la consegna di appositi modelli;
- f) fornire al Comune interessato ed alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico-finanziario dell'attività agrituristica.

Art. 12.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b) ed f) dell'art. 9 e per un periodo massimo di giorni trenta per violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 9.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, sempre con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

a) non ha iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno;

b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 o il diritto di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 6;

c) ha subito, nel corso dell'anno solare, più sospensioni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'art. 9;

d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 15, o eventuali provvedimenti di sospensione.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca vanno comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco alla Regione, alla Provincia ed alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento dell'elenco in loro possesso nonché della revoca e recupero degli eventuali contributi concessi.

5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 13.

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale.

2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui al comma 2 dell'art. 4, coordina le iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell'offerta agrituristiche e di formazione professionale; stabilisce i principi per la realizzazione dei piani integrati di interventi straordinari previsti dall'art. 14.

3. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte degli enti locali, sentite le associazioni e le organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione, nonché le organizzazioni professionali agricole.

4. Ai fini della predisposizione del programma, nelle proposte degli enti locali vanno indicati:

a) la perimetrazione delle zone d'intervento;

b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) l'indicazione sintetica del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristiche;

d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico e artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande;

f) le indicazioni, con appropriate illustrazioni, degli itinerari agrituristiche.

5. Il programma agrituristico è approvato dal Consiglio regionale ed ha durata triennale.

6. Il programma viene aggiornato annualmente sulla base dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie.

7. Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 14.

Formazione professionale

1. La Regione provvede alla formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli:

a) animatori agrituristiche, per la promozione di iniziative agrituristiche e per l'assistenza alle stesse;

b) operatori agricoli e dei loro familiari, per l'accoglienza del turismo.

2. L'Assessorato regionale preposto alla formazione professionale, sentito l'Assessore all'agricoltura, o su proposta dello stesso, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli imprenditori agricoli e loro familiari e gli animatori agrituristiche.

Art. 15.

Promozione dell'offerta agrituristiche

1. La Regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, le iniziative per la formazione dell'offerta agrituristiche regionale, attraverso idonee forme di pubblicità e di propaganda che mettono in evidenza le attività agrituristiche e le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura ed alle tradizioni locali.

2. La Regione sostiene, affidandone la realizzazione alle associazioni agrituristiche operanti nella stessa, anche progetti - pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.

3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, previste nel programma regionale, sono concessi incentivi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile.

4. Per le iniziative di cui al comma 1 il contributo non può essere superiore a L. 8.000.000 per ciascun soggetto richiedente. Per le iniziative di cui al comma 2 il contributo non può essere superiore a L. 80.000.000 per ciascun progetto.

Art. 16.

Interventi degli Enti locali e piani integrati di interventi straordinari

1. Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni e, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristiche, si associano nelle forme stabilite dalla vigente normativa regionale, per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche della zona, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristiche.

2. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione, che interviene con un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, e per un massimo di 400 milioni.

Art. 17.

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche, la Regione concede contributi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali;

b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;

c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona;

d) realizzazione di strutture sportive e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristiche;

e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agriturismo;

g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole e di 10 capi per le aziende associate.

2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al punto 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) sono fissati nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, elevato al 50% nelle zone montane ed in quelle dichiarate svantaggiate delimitate rispettivamente ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e della direttiva CEE n. 268/75.

Il beneficio del 50% è elevato al 60% per gli interventi ricadenti almeno in una delle suddette zone, con altitudine s.l.m. superiore a 600 mt, al 70% in quelle con altitudine superiore a 700 mt s.l.m., al 75% in quelle con altitudine superiore ad 800 mt s.l.m. Sono altresì concessi contributi in conto interessi alla misura del 50% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di credito agrario di miglioramento. Non può essere ammessa una spesa complessiva superiore a 150 milioni per le aziende singole e 250 milioni per le aziende associate, né la somma tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi può superare la spesa ammissibile.

3. Nella concessione dei contributi costituisce motivo di priorità:

a) la collocazione dell'azienda in una delle zone considerate di maggiore interesse agriturismo e/o ricadenti nelle zone montane e/o svantaggiate di cui al comma 2;

b) la realizzazione di progetti pilota a carattere sperimentale di cui all'art. 15, comma 2;

c) la residenza degli imprenditori agricoli in azienda e/o lo svolgere esclusivamente attività agricola;

d) i giovani imprenditori agricoli aventi titolo, di età non superiore a 40 anni.

4. Le provvidenze citate non sono cumulabili con quelle concesse, allo stesso titolo, da altri enti, dallo Stato o dalla CEE ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e sue successive modifiche ed integrazioni.

5. Le opere riguardanti i progetti speciali possono usufruire dei contributi regionali ad integrazione di quelli previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, allorché questa lo consente.

6. Ai mutui di cui al comma 2, si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro.

7. Il tasso agevolato, a carico del mutuatario, non può essere inferiore a quello minimo previsto dal terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Ai mutui concessi, si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

9. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di collaudo.

10. La regione ogni anno trasmette al Ministero dell'agricoltura e foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici e sugli incentivi erogati dalle province.

11. Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura determinata nel programma di cui all'art. 13.

Art. 18.

Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari

1. Le domande di richiesta di concessione di contributo in conto capitale e in conto interessi, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'Assessorato all'agricoltura e foreste corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto completo (relazioni, disegni e computo metrico);

b) certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti di mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;

c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature;

d) convenzione predisposta dalla Giunta regionale sottoscritta con firma autenticata.

2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti documenti:

a) stato finale delle opere realizzate;

b) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze;

c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per le stesse iniziative, di contributi statali, regionali o comunitari;

d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni dalla data del collaudo, i locali, gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla presente legge;

e) documenti giustificativi delle spese, se richiesti.

3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di apposita convenzione predisposta dalla Giunta stessa che fisserà le modalità di erogazione delle provvidenze e gli obblighi degli operatori agrituristici.

Art. 19.

Revoca dei benefici

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi, se:

a) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

b) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa delle spese;

c) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine decennale indicato nel comma 10 dell'art. 15;

d) vengano rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 20.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvista della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e all'immediata chiusura dell'azienda agrituristica.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 2;

b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1;

c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione dell'art. 3, comma 2;

d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 11.

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedure previste dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.

Art. 21.

Disposizione abrogativa

1. La legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3, è abrogata.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa con legge approvata dal bilancio 1994.

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 25 gennaio 1994

DI BARTOLOMEO

94R0176

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1994, n. 3.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1992 - Art. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 1^o febbraio 1994)

(Omissis).

94R0177

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 24.

Regolamento di esecuzione all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, criteri per la delimitazione di zone economicamente depresse.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 26 ottobre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1706 del 5 aprile 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

«Art. 1.

1. Sono considerate come economicamente depresse quelle zone, che necessitano di notevoli interventi di recupero, in quanto la struttura economica esistente non offre la possibilità di raggiungere un livello di reddito individuale pari alla media provinciale.

2. In attesa dei provvedimenti previsti nel piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, per individuare le zone economicamente depresse, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, sono applicati i seguenti criteri:

- a) indebolimento della struttura della popolazione dovuto a notevole emigrazione;
- b) insufficienza di posti di lavoro non agricoli;
- c) elevata percentuale di abitazioni da ristrutturare;
- d) esercizi ricettivi scarsamente attrezzati od utilizzati;
- e) ubicazione periferica;
- f) ubicazione in alta quota;
- g) posizione viaria svantaggiata;
- h) numero non rilevante di posti letto per ospiti.

3. A seguito dei criteri di cui al comma 2 viene predisposta un graduatoria, nella quale può essere dichiarato come economicamente depresso al massimo il trenta per cento dei comuni della provincia.

4. Sono comunque considerati economicamente depressi ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, quei comuni dell'Alta Val Venosta che sono stati ammessi dalla commissione delle comunità Europee ad un contributo in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1 lettera b) paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988.

Art. 2.

1. Per l'individuazione delle zone per impianti turistici si applicano i seguenti criteri:

- a) le zone devono essere allacciate alla rete di approvvigionamento idrico ed alla rete di smaltimento delle acque di rifiuto;
- b) la densità edilizia delle zone non deve essere superiore ad 1,2 metri cubi per metro quadrato;
- c) l'estensione della zona deve consentire la costruzione di esercizi ricettivi con almeno trenta rispettivamente sessanta posti letto a seconda che si tratti di garni o pensioni o di altri esercizi.

2. Prima dell'individuazione di nuove zone è data la precedenza all'ampliamento degli esercizi ricettivi esistenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 luglio 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993, registro n. 17, foglio n. 58 - POLITICO.

94R0264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 sulla modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 7 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3396 del 14 giugno 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Volume residenziale per l'agriturismo

1. Il volume a scopo residenziale, di 250 m³ da destinare esclusivamente all'attività agrituristica può essere realizzato soltanto, nella sede aziendale del maso definita in base all'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26. A tal fine l'interessato deve produrre un certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici.

Art. 2.

Distacco di volume residenziale o rurale

1. Il presidente della commissione locale per i masi chiusi certifica in base ad estratti tavolari che dal 30 novembre 1980 non è stato distaccato volume residenziale dalla sede dell'azienda agricola e che dal 14 dicembre 1988 non è stato distaccato volume di fabbricati rurali.

Art. 3.

Esercizio dell'attività economica secondaria

1. La ripartizione provinciale agricoltura accerta ed attesta in base a criteri oggettivi che l'attuale volume dei fabbricati rurali non è sufficiente per l'esercizio dell'attività economica secondaria e che dal 14 dicembre 1988 non sono avvenute trasformazioni di cubatura di fabbricati rurali in cubatura residenziale.

Art. 4.

Attività agricola ed economica secondaria

1. Il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere a titolo principale e comportare almeno la metà del reddito totale. Il tempo lavorativo dedicato alle attività economiche secondarie deve essere inferiore alla metà del tempo lavorativo totale del proprietario del maso e dei familiari coadiuvanti.

Art. 5.

Documentazione

1. Alla domanda per il rilascio della concessione edilizia devono essere allegati le attestazioni e certificazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2. La concessione edilizia deve indicare la destinazione urbanistica del volume da realizzarsi.

3. Il volume di cui ai precedenti artt. 1 e 3 può essere realizzato solo tramite l'ampliamento di costruzioni esistenti purché l'ampliamento non sia ritenuto incompatibile dalla sovrintendenza ai beni culturali.

Art. 6.

L'imprenditore agricolo

1. Ai fini dell'articolo 11 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 è considerato imprenditore agricolo colui il cui reddito proveniente dall'azienda agricola risulti pari o superiore al 50% del reddito totale ed il cui tempo di lavoro dedicato alle attività economiche secondarie sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale; tali requisiti sono accertati ed attestati dalla ripartizione provinciale agricoltura.

Art. 7.

Aiuti straordinari a favore di imprenditori agricoli

1. Per beneficiare degli aiuti straordinari devono sussistere i seguenti presupposti:

a) La situazione debitoria deve essere dovuta ad investimenti effettuati nel settore agricolo e comprovata da contratti di mutuo regolarmente registrati;

b) deve trattarsi di un'azienda agricola di montagna con almeno trentacinque punti di svantaggio risultanti dallo schedario dei masi.

Art. 8.

Divieti

1. I mutui agevolati mediante contributi provinciali non possono essere compresi nella trasformazione delle passività onerose:

2. La concessione del contributo è esclusa qualora all'azienda agricola sia stato concesso un finanziamento di cui alla legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29.

Art. 9.

Durata del mutuo

1. La durata del mutuo è fissata in anni cinque di ammortamento ed un anno di preammortamento.

Art. 10.

Termine di presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione del mutuo agevolato devono essere presentate alla ripartizione provinciale agricoltura entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Durata della licenza

1. La licenza di cui all'articolo 12 secondo comma ultimo periodo della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45 modificata con l'articolo 12 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 è rilasciata per un periodo di otto mesi all'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 luglio 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1993, registro n. 18, foglio n. 39.

94R0265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1993, n. 27.

Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, concernente la pesca, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 giugno 1993, n. 3147;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, concernente la pesca, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6, è così sostituito:

«Vanno rispettati i periodi di divieto e le misure minime, nonché i divieti di cattura e di uccisione indicati nell'allegato elenco.»

2. L'elenco allegato al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 28 del 1978 concernente la pesca, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 6 del 1979 è sostituito dall'elenco allegato al presente regolamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 luglio 1993

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1993, registro n. 19, foglio n. 34 - POLITICO.

94R0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1993, n. 28.

Istituzione del comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali costituite con legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 28 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3987 del 12 luglio 1993;

EMANA

e il seguente regolamento:

Art. 1.**Nuovo comparto**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:

«d) comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali costituite con legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7».

Art. 2.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis**Comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali**

1. Il comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali comprende i dipendenti delle comunità comprensoriali costituite con la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.

2. La composizione della delegazione delle comunità comprensoriali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6».

Art. 3.**Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1991-1993**

1. Per il periodo contrattuale 1991-1993 l'accordo intercompartimentale già stipulato per i comparti di contrattazione di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del decreto del presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17, può essere esteso, in sede di contrattazione di comparto, in tutto o in parte al nuovo comparto. Il relativo accordo di comparto è da sottoporre, prima della definitiva sottoscrizione, all'esame preventivo della giunta provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 luglio 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1993, registro n. 19, foglio n. 56 - POLITICO.
94R0267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1993, n. 30.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di previdenza integrativa.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 14 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3956 del 12 luglio 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14, le parole «al 31 luglio» sono sostituite dalle parole «al 30 settembre».

2. Nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993 le parole «il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle parole: «60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione».

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993 è aggiunto il seguente periodo: «Per avere diritto alla prestazione devono essere comunicati per iscritto all'amministrazione provinciale la data di ripresa dell'attività lavorativa e le generalità del datore di lavoro, entro 60 giorni dalla ripresa stessa».

4. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993 le parole «30 giugno 1993» sono sostituite dalle parole «30 settembre 1993».

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 3, del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993, le domande volte ad ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, relative ai periodi di disoccupazione compresi tra l'1 gennaio 1992 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate entro il 30 settembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 agosto 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1993, registro n. 19, foglio n. 36 - POLITICO.
94R0268

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via M. Greco, 99
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paolo, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
L'ATENEO di Dario Pironi & C.
Viale Augusto, 166/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Mariani, 116
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOL
Via Carevita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
- ◇ CARPI
LIBRERIA R. & G. BULGARIELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI (Forlì)
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXI Giugno, 3
- FRILUI-VENEZIA GIULIA
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Stato, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A
- ◇ SORA (Frosinone)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA
e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI M. SERENA
BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A.
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
DECA S.R.L.
Via Mantegna, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-
GIANI
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOLA
Viale De Gasperi, 22
- ◇ MOLISE
- ◇ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidisceno Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

- ◇ BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CERIGNOLA
VASCOVAGE ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14
- ◇ MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mezzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

- ◇ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 360
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sculi, 66
CICALA INGUAGLIATO G.
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA GL'E TRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◇ GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN-
TAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Milite, 13
- ◇ PRATO
LIBRERIA CARTOLIBRIA GORI
Via Riccio, 25
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA DI VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCHA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLIBRIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA
EDITRICE A.R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monferrato, 22/A
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie specializzate:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella Göttsche S.p.A., via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Carliere Millani Fabiano - S.p.A., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 65.000	
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 199.500	
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 108.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 290.000		- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 108.000		- semestrale	L. 379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 1 0 9 4 *

L. 2.600